245/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79740**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

i Sigg. **XX** (C.F. omissis),

nato a omissis il omissis ed ivi residente e **YY** (C.F. omissis), nato a omissis il omissis e residente a omissis, rappresentati e difesi, giusta procure allegate al ricorso, dall'Avv. Claudio Fatta (C.F. FTTCLD84P10G273E; fax 0916860090), del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Palermo, via Trinacria, n. 23, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche

inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. claudiofatta@pec.it;

ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, non intimato né costituito;

- *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 14.5.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, nessuno è comparso, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha depositato ricorso in materia pensionistica in data 17.10.2022.

2. In esito all'udienza del 12.6.2024, questo giudice, con ordinanza in data 19.6.2024, n. 98/2024, preso atto che non era comparsa alcuna parte e che non risultava depositata la prova della tempestiva notificazione, alla parte convenuta, del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza - ritualmente comunicato al procuratore della parte ricorrente, fissava per la

trattazione del ricorso l'udienza odierna, con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite a detta nuova udienza, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo sarebbe dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 c.p.c. e 111 c.g.c..

3. All'udienza odierna nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto.

2. Al processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti possono applicarsi, in quanto costituenti espressione di un principio generale applicabile nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.g.c., gli artt. 181 e 309 c.p.c. (cfr. Cdc, sez. II App., 31 12.2019, n. 517; sez. Giur. Puglia, 9.7.2024, n. 149 e 18.4.2023, n. 138; questa Sezione, 19.12.2024, n. 577).

Pertanto, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. e 111 c.g.c..

3. Nella fattispecie, dopo l'ordinanza n. 98/2024, ritualmente comunicata al procuratore della parte

ricorrente, all'odierna udienza non è nuovamente comparsa alcuna parte.

4. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo.

5. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che esse rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.05.2025 10:58:02
GMT+02:00